

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 dicembre 2003, n. 0462/Pres.

Regolamento concernente la partecipazione degli Assessori regionali alle iniziative formative di cui all'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina la partecipazione degli assessori regionali alle iniziative formative, con oneri a carico dell'amministrazione regionale, di cui all'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), fissa il limite massimo individuale di spesa nonché le modalità di formulazione e di inoltro delle richieste, i criteri e le modalità di rimborso degli oneri sostenuti.

Art. 2

(Partecipazione ad iniziative di approfondimento)

1. Previa autorizzazione della Giunta regionale, gli Assessori regionali possono partecipare, con finalità di aggiornamento, a convegni, seminari ed altre iniziative di approfondimento che si svolgano in Italia o all'estero su tematiche di propria competenza.

2. L'Assessore interessato presenta alla Direzione regionale del Segretariato generale e per le riforme istituzionali, per il rilascio preventivo dell'autorizzazione di cui al comma 1, apposita richiesta indicante l'oggetto, la durata ed il costo dell'iniziativa cui intende partecipare nonché la data e la località in cui essa si deve svolgere.

Art. 3

(Partecipazione a corsi)

1. Gli Assessori regionali possono frequentare, previa autorizzazione della Giunta regionale, corsi di lingue straniere, finalizzati all'apprendimento o all'approfondimento di lingue dell'Unione europea o della Comunità di Alpe Adria, e corsi di informatica.

2. L'Assessore interessato presenta alla Direzione regionale del Segretariato generale e per le riforme istituzionali, per il rilascio preventivo dell'autorizzazione di cui al comma 1, apposita richiesta indicante:

- a) la tipologia ed il livello del corso, la sua durata, il costo e la località in cui viene svolto;
- b) l'istituto, scuola o insegnante abilitato presso cui seguirà il corso;

- c) la lingua prescelta, nel caso di corso di lingue straniere.

Art. 4

(Limite massimo individuale)

1. La misura massima complessiva della spesa a carico del bilancio regionale per ciascun Assessore partecipante alle iniziative di cui agli articoli 2 e 3 è pari a quella prevista, per analoghe finalità formative dei consiglieri regionali dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Ai sensi del comma 1, il limite massimo individuale complessivo della spesa è fissato in euro 4.906,34 per ogni legislatura e viene aggiornato con decreto del Presidente della Regione in conformità alle eventuali modifiche apportate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 5

(Rimborsi)

1. Entro il limite fissato dall'articolo 4, la Direzione regionale del Segretariato generale e per le riforme istituzionali rimborsa all'assessore tutte le spese inerenti l'iniziativa formativa nonché quelle relative al trasporto ed eventuale connessa copertura assicurativa, all'alloggio ed al vitto.

2. Ai fini del rimborso, l'Assessore produce alla Direzione regionale del Segretariato generale e per le riforme istituzionali la documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti ed un'attestazione relativa alla propria partecipazione all'iniziativa formativa.

3. Nel caso di utilizzo di mezzo di trasporto proprio, il rimborso relativo è quantificato nella misura chilometrica di 1/5 del costo di un litro di benzina vigente all'epoca del viaggio.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Le spese inerenti le iniziative formative previste dal presente regolamento, cui gli Assessori regionali abbiano eventualmente già partecipato alla data di entrata in vigore dello stesso, possono essere rimborsate, a fronte della presentazione della documentazione di cui all'articolo 5 e nei limiti di cui all'articolo 4, purché la partecipazione sia stata previamente autorizzata dalla Giunta regionale nel corso dell'attuale legislatura.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.